



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 20

Publicato sul sito *www.agcm.it*
29 maggio 2023

Nuova versione del 30 maggio 2023

SOMMARIO^(*)

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A562 - FIGC-REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE TORNEI LUDICO AMATORIALI	
<i>Provvedimento n. 30636</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	15
C12536 - LAB ANALYSIS GROUP-ENI REWIND/LASER LAB	
<i>Provvedimento n. 30630</i>	15
C12539 - PENNY MARKET/RAMI DI AZIENDA DI DICO	
<i>Provvedimento n. 30631</i>	19
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	23
AS1889 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA	23
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	26
IP365 - FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE	
<i>Provvedimento n. 30632</i>	26
PS12352 - MARTINI DUMAS-DISTRIBUZIONE STAMPA	
<i>Provvedimento n. 30634</i>	30

^(*) Nella presente versione del Bollettino n. 20/2023 il testo del provvedimento n. 30634 del 9 maggio 2023 è pubblicato nella versione corretta.

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A562 - FIGC-REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE TORNEI LUDICO AMATORIALI *Provvedimento n. 30636*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle Autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 recante "*Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la segnalazione pervenuta dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in data 6 aprile 2023;

VISTA la documentazione in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "FIGC" o "Federazione"), fondata nel 1898, riconosciuta dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) nel 1905 e membro fondatore della Union of European Football Associations (UEFA) nel 1954, è l'associazione delle società e delle associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il gioco del calcio in Italia. La FIGC ha lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del gioco del calcio e degli aspetti ad esso connessi, promuovendo e conciliando la dimensione professionistica con quella dilettantistica attraverso una struttura centrale.

2. Fanno parte della Federazione le Leghe, alle quali è demandata l'organizzazione dei campionati professionistici (Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) e dilettantistici (Lega Nazionale Dilettanti), l'Associazione Italiana Arbitri, la quale designa gli arbitri e gli assistenti arbitrali per le gare di competenza della FIGC, le Componenti Tecniche (Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori Calcio), il Settore Tecnico e il Settore Giovanile e Scolastico. Sono inoltre istituite presso la FIGC la Divisione Calcio Femminile e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

I tesserati alla FIGC sono circa 1.400.000, di cui oltre 830.000 attivi nel settore giovanile.

3. Il Centro Nazionale Sportivo Libertas (di seguito "CNS Libertas" o "il Segnalante") è un Ente di Promozione Sportivo (di seguito EPS) formalmente costituitosi nel 1945 e riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito "CONI") con delibera del 24 giugno 1976, e dal Ministero dell'Interno, il 27 dicembre 1979, come Ente Nazionale con carattere assistenziale. CNS

Libertas riunisce le Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito ASD), le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi ad esso per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali.

L'Ente conta 130 sedi territoriali, oltre 50 settori tecnico-sportivi, oltre 9.000 associazioni affiliate, di cui circa 5.400 operanti nel settore sportivo e iscritte al registro del CONI, mentre le restanti operano nel settore socio-culturale.

I tesserati di CNS Libertas relativi a diverse discipline sportive sono 680.000, di cui oltre 55.500 nel settore del calcio. Le ASD associate a CNS Libertas nel settore calcistico sono 825.

II. LA SEGNALAZIONE

4. Nella segnalazione, pervenuta il 6 aprile 2023, CNS Libertas contesta un presunto abuso di posizione dominante da parte della FIGC la quale, in virtù della posizione di assoluto rilievo detenuta nell'organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico e amatoriale, porrebbe in essere comportamenti volti ad ostacolare o impedire alle società ad essa aderenti – tra cui numerose ASD affiliate anche a diversi EPS, tra cui CNS Libertas – la partecipazione a competizioni calcistiche giovanili a carattere ludico-amatoriale (ovvero non agonistiche) organizzate dagli EPS. Il comportamento della FIGC sarebbe teso ad estendere la posizione dominante detenuta nell'ambito delle competizioni a carattere agonistico anche ai tornei ludico-amatoriali, dove operano diversi EPS, al fine di accrescere il numero dei propri tesserati, a danno degli EPS stessi oltre che delle ASD, che vedono così limitata la libertà di scegliere i tornei a cui far partecipare le proprie squadre e i propri giovani atleti.

5. In questo contesto la FIGC starebbe ponendo in essere una strategia complessiva volta ad ostacolare - se non del tutto eliminare - la partecipazione delle associazioni sportive affiliate, e in particolare delle ASD, ai tornei giovanili ludico-amatoriali organizzati dagli EPS. Nello specifico, la FIGC avrebbe posto in essere una serie di comportamenti, consistenti in atti intimidatori (quali ad es. provvedimenti disciplinari/deferimenti innanzi al Tribunale Federale Territoriale) e in modifiche di norme regolamentari concernenti il Settore Giovanile e Scolastico, specificamente finalizzati a limitare la libertà delle ASD affiliate alla FIGC di partecipare ai tornei giovanili a carattere ludico-amatoriale organizzati dagli EPS.

6. A supporto di quanto asserito, il Segnalante riferisce, in primo luogo, del procedimento disciplinare avviato dalla FIGC n. 15075/119pfi22-23/PM/fm del 3 marzo 2023, relativo ad *“accertamenti in merito a tornei presumibilmente non autorizzati, organizzati da Enti di promozione sportiva ed alla eventuale partecipazione agli stessi di tesserati e società affiliate alla FIGC”*. Con tale procedimento, il Procuratore Generale interregionale FIGC ha deferito oltre 200 soggetti – ASD e dirigenti delle stesse – affiliati sia alla FIGC che ad EPS attivi in Campania, per presunta violazione dell'articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 9.3 lettera a2), titolato *“Tornei a carattere nazionale”*, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1, del 1° luglio 2021, riferito alla stagione sportiva 2021-2022.

In particolare, i soggetti colpiti dall'atto di deferimento avrebbero partecipato a diversi tornei organizzati da EPS, tra i quali la CNS Libertas, attivi nella regione Campania, senza verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione di campionati/tornei organizzati da tali Enti.

7. In merito, il Segnalante sottolinea¹ che non esiste alcuna previsione normativa che vieti la partecipazione di una società tesserata alla FIGC a manifestazioni a carattere ludico-amatoriale organizzate dagli EPS, come quelle oggetto del procedimento disciplinare.

A tale riguardo, CNS Libertas richiama l'articolo 2, comma 1 lettera a) del Regolamento degli EPS, approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014 (di seguito "Regolamento EPS"), che prevede che gli EPS possano organizzare e promuovere, senza convenzione con la Federazione, per tutte le fasce di età e categorie sociali, attività multidisciplinari di vario genere (motorio-sportive e attività formative) a carattere non agonistico.

8. Né, d'altro canto, esiste alcuna norma che riservi alla FIGC l'organizzazione di eventi ludico-amatoriali, e fino alla stagione sportiva 2021-22 (cfr. Comunicato Ufficiale della FIGC n.1 del 1° luglio 2021, Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2021-2022), non era prevista alcuna autorizzazione preventiva della Federazione per la partecipazione a tornei organizzati dagli EPS da parte di società affiliate alla FIGC. L'unico requisito richiesto era quello di cui alla Sezione 1 (Attività di Base), lettera n), che prevedeva solo che si trattasse di EPS riconosciuti dal CONI con i quali fosse stata "*sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico*".

Sul punto, CNS Libertas ha precisato di aver più volte avanzato una richiesta alla FIGC per la stipula di tale convenzione, ma di non aver mai ricevuto risposta, nonostante le numerose sollecitazioni².

9. In secondo luogo, il Segnalante lamenta l'illegittima introduzione nella regolamentazione della FIGC per l'anno sportivo 2022/2023 (cfr. Comunicato Ufficiale della FIGC n.1 del 1° luglio 2022, Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2022-2023), in particolare alla Sezione 1 (Attività di Base), lettera n), di una nuova clausola che prevede, ai fini della partecipazione di società affiliate alla FIGC ai tornei organizzati dagli EPS, oltre alla predetta convenzione tra l'EPS e la Federazione, anche un'autorizzazione preventiva rilasciata dagli uffici della FIGC competenti a livello nazionale, regionale o territoriale.

10. L'introduzione di tale clausola, secondo CNS Libertas, sarebbe anche la prova del fatto che il citato procedimento disciplinare, avviato dalla FIGC in data 3 marzo 2023, relativamente a presunte mancate autorizzazioni per tornei relativi alla stagione 2021-2022, non avrebbe alcun fondamento, non essendo prevista in tale stagione alcuna pre-autorizzazione neanche dalla regolamentazione FIGC.

Il segnalante sottolinea che la modifica regolamentare relativa alla stagione 2022-2023 sarebbe stata effettuata al fine precipuo di ostacolare, anche in via normativa, la partecipazione delle ASD affiliate alla FIGC ai tornei amatoriali giovanili organizzati dagli EPS.

11. Peraltro, a dire del Segnalante, già la previsione – contenuta sia nel Comunicato Ufficiale della FIGC per la stagione sportiva 2021-2022 sia in quello per la stagione 2022-2023, circa la necessaria convenzione stipulata dall'EPS con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC - costituisce un elemento vincolante della libertà organizzativa degli EPS, nella misura in cui non è obbligatoria sulla base del Regolamento EPS approvato dal CONI sopra citato.

12. Inoltre, per quanto a conoscenza di CNS Libertas, nessuno degli EPS riconosciuti dal CONI è mai riuscito a stipulare una convenzione con la FIGC. Ciò è confermato altresì da quanto riportato nel Comunicato Ufficiale del 1° luglio 2021, in cui si afferma che "*alla data della pubblicazione del medesimo, non vi erano in essere Convenzioni con gli EPS per la stagione sportiva 2021-2022*".

¹ Cfr. segnalazione del 6 aprile 2023 e verbale di audizione del 18 aprile 2023 (cfr. infra).

² A titolo di esempio, il Segnalante allega alla segnalazione la lettera inviata al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC l'11 novembre 2022, per sollecitare una risposta alla richiesta di convenzionamento già inviata in data 19 ottobre 2022. Né alla prima né alla seconda lettera la FIGC ha dato alcun riscontro.

Proprio l'“inerzia/rifiuto” della FIGC sarebbe il motivo per cui CNS Libertas non ha potuto adempiere all'onere di convenzionamento con la Federazione, intendendo continuare ad operare attraverso l'organizzazione di tornei nel settore amatoriale.

III. IL QUADRO REGOLATORIO DI RIFERIMENTO

13. La disciplina del settore sportivo in Italia si fonda su un sistema piramidale che è formato, a livello internazionale e apicale, dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dalla FIFA, mentre a livello nazionale dal CONI, il quale svolge compiti di raccordo con gli organismi internazionali e di indirizzo e controllo a livello nazionale.

14. Il CONI è stato istituito nel 1914 dai delegati delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, al fine di organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, in raccordo con il CIO. Con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, il CONI è qualificato ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza ministeriale. Il riordino del CONI è avvenuto con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. legge Melandri) e, successivamente, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 e il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. riforma Pescante).

Il CONI, definito “*confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali*”, ha potestà statutaria che, come previsto dall'articolo 2, ha ad oggetto la disciplina dell'organizzazione centrale e periferica del CONI, nonché il funzionamento dello stesso.

15. Per ciascuno sport il CONI riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o una Disciplina Sportiva Associata (DSA), ove un dato sport non sia già oggetto di regolazione da parte di una FSN. Attualmente il CONI riconosce 45 FSN, 18 DSA e 14 EPS. Gli Statuti delle FSN e DSA devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI, da ultimo approvati con deliberazione n. 1613 del 4 settembre 2018. Ne consegue che il CONI riconosce le FSN che svolgono un'attività sportiva nel territorio nazionale e, sul piano internazionale, sono affiliate ad una Federazione Internazionale, gestendo l'attività sportiva conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione Internazionale di appartenenza.

16. Le Federazioni sportive “*svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONF*” (articolo 15, D.lgs. n. 242/1999). Le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro (comma 2) e i loro bilanci sono approvati dal CONI (commi 2 e 3). Ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999, le FSN hanno potestà statutaria e regolamentare conformemente ai principi fondamentali stabiliti dal CONI.

17. Lo Statuto del CONI prevede che alle Federazioni “*è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONF*” (articolo 20, commi 3 e 4). Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, D.lgs. n. 242/1999, lo Statuto individua le attività di valenza pubblicistica delle Federazioni “*relative all'ammissione e all'affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca (...) dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; (...), nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*” (articolo 23 Statuto); “*la valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse*” (articolo 23, comma 1-bis).

18. I regolamenti tecnici, adottati da ciascuna Federazione nel rispetto delle regole stabilite dalla Federazione Internazionale di riferimento, sono volti a disciplinare lo svolgimento delle

manifestazioni/competizioni sportive, operando una distinzione tra attività agonistica, amatoriale e ludica. Tali regolamenti sono adottati autonomamente dalle Federazioni e non sono sottoposti al controllo e all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

19. La FIGC è l'associazione riconosciuta dal CONI con lo scopo di *“promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi”* (Art. 1, comma 1, Statuto FIGC). Secondo le norme statutarie, la FIGC è *“l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le “società”) che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale”* (Art. 1, comma 2, Statuto FIGC).

20. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Regolamento EPS, possono essere riconosciuti come tali le associazioni sportive a livello nazionale o regionale *“che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI - NADO”*.

21. L'articolo 2, comma 1, lettera a) di tale Regolamento prevede che le attività *“motorio-sportive”* promosse dagli EPS possono essere di tre tipi:

“1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;

2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;

3) attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine istituzionale nel rispetto di quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate e dei principi di Giustizia Sportiva emanati dal Coni ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONF”.

22. Pertanto, la Convenzione non rappresenta per gli EPS un requisito obbligatorio per l'organizzazione di competizioni ludico-amatoriali, ma solo un requisito richiesto per le attività agonistiche di prestazione connesse al proprio fine istituzionale, e al solo fine di garantire il rispetto dei regolamenti tecnici delle FSN o delle DSA e dei principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI.

23. In data 26 febbraio 2019, con delibera n. 68, è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI un *“Modello di Convenzione”* (Modello Convenzione FSN_DSA_EPS) finalizzato a facilitare la sottoscrizione degli accordi tra i diversi organismi sportivi, in conformità alle disposizioni per l'implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNAQ). Tale modello indica altresì il livello tecnico agonistico che rimarrà di competenza delle FSN e DSA³. Le convenzioni sottoscritte dalle Federazioni e dagli EPS non prevedono il coinvolgimento del CONI.

³ In particolare, in base all'Allegato 1 (ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITÀ DOPPIO TESSERAMENTO) del Modello di convenzione, *“le FSN/DSA e gli EPS dovranno definire congiuntamente i limiti di esercizio della pratica sportiva. La definizione della pratica sportiva è attività di codificazione di estrema importanza, perché determina i rispettivi campi d'azione delle FSN/DSA e degli EPS e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. [...] Si pensi alla cd “attività sportiva agonistica”, relativamente alla quale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante “Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica”, si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare ‘attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative’ e ‘svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate’ (cfr. Art. 26 Statuto CONI - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare ‘attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche’”* (enfasi aggiunta).

IV. L'ATTIVITA' PRE-ISTRUTTORIA SVOLTA

24. Al fine di ottenere alcuni chiarimenti e di avere un quadro più completo in merito ai fatti denunciati, in data 18 aprile 2023 si è svolta un'audizione con i rappresentanti di CNS Libertas e di una delle ASD deferite ad essa affiliata, l'Associazione Aquilotti Cavese.

25. In tale circostanza i soggetti intervenuti hanno preliminarmente rappresentato che, di regola, le ASD sono affiliate sia alla Federazione che agli EPS (cd. doppia affiliazione) e, pertanto, possono partecipare alle competizioni amatoriali organizzate sia dalla FIGC che dagli EPS.

Con riguardo alla scelta del soggetto (FIGC e/o EPS) con cui tesserare il giovane calciatore, questa spetta alla singola ASD. Inoltre, il tesseramento con l'EPS e/o con la FIGC non vincola le varie ASD, che sono libere di scegliere, ai sensi dei principi dell'ordinamento sportivo e delle norme del CONI, a quale competizione prendere parte e con quale soggetto – FIGC o EPS - svolgere le predette attività.

26. È stato inoltre precisato che vi è uno specifico interesse delle ASD a rimanere affiliate alla FIGC, in quanto la Federazione organizza i tornei agonistici che riguardano i ragazzi tra i 13 e i 17 anni e riconosce alle ASD il cd. premio di preparazione se un loro atleta, tesserato FIGC, riesce a diventare un calciatore professionista. Tale premio viene riconosciuto dalla FIGC alla società che ha tesserato per ultima l'atleta prima del trasferimento al vivaio professionistico. La quantificazione del premio viene fatta da una specifica Commissione della FIGC.

In considerazione della presenza del premio di preparazione, quindi, le ASD, pur aderendo ad un EPS, hanno un chiaro incentivo a rimanere affiliate anche alla FIGC e a tesserare con essa i giovani più promettenti.

27. Il Segnalante ha inoltre spiegato che probabilmente la scelta della FIGC di intervenire in modo massiccio in Campania è derivata dalla circostanza che la Federazione, in tale regione, presenta un'organizzazione particolarmente debole e poco strutturata, che ha consentito alla Libertas di ampliare i propri spazi di intervento, organizzando numerosi tornei amatoriali che hanno avuto un ampio richiamo nel settore giovanile, sottraendo risorse alla Federazione in termini di minori tesseramenti.

28. A questo riguardo, deve sottolinearsi che il costo della tessera della FIGC è superiore di quasi 5 volte rispetto a quello della Libertas (19,50 euro vs. 4,5 euro); inoltre, la tassa di affiliazione alla Libertas per un'ASD è pari a 30 euro l'anno mentre quella alla FIGC è il doppio, cioè pari a 60 euro. In più la FIGC chiede un contributo per ogni campionato a cui partecipa un ragazzo tesserato FIGC pari a 100 euro a ragazzo l'anno. I maggiori costi derivanti dal tesseramento alla FIGC avrebbero spinto molte ASD, almeno nella provincia di Salerno, ad aderire alle manifestazioni amatoriali organizzate da altri Enti a scapito di quelle della FIGC (l'atleta per partecipare ad un torneo deve avere la tessera dell'organizzatore, sia essa la FIGC o un EPS).

Il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 prevede che *“la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni sportive nazionali”* (articolo 1) e che *“l'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche è svolto, tra le altre cose, tenuto conto delle norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali”* (articolo 2). In ragione di alcune difficoltà interpretative segnalate nell'applicazione del decreto ministeriale, in particolare in relazione all'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica, è intervenuta la Circolare del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1983 n. 7 *“Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica”*. In tale circolare, il Ministero si è limitato a chiarire che non tutta l'attività sportiva svolta in forma competitiva può ricondursi ad attività agonistica, senza tuttavia fornire elementi atti a qualificare l'attività agonistica e delimitarne l'ambito rispetto all'attività amatoriale. Nella circolare si legge che l'attività agonistica *“deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva”*.

Tutto questo, secondo il Segnalante, avrebbe generato un forte timore da parte della FIGC di perdere un numero significativo di iscritti e, dunque, di introiti. A titolo esemplificativo, l'ASD Aquilotti Cavese ha evidenziato che, per quanto concerne i propri atleti, 145 sono tesserati Libertas e solo 20 sono anche tesserati FIGC (quindi con doppio tesseramento).

Tale situazione, unitamente alla segnalazione pervenuta da una ASD, avrebbe indotto la Federazione ad intervenire con il procedimento disciplinare del 3 marzo 2023, onde dare un segnale esemplare alle ASD affiliate. Al riguardo, è stato precisato che per incorrere in un provvedimento disciplinare è sufficiente che la ASD sia affiliata alla FIGC, a prescindere dal numero di tesserati FIGC presenti tra i suoi atleti e anche nel caso in cui i tesserati che partecipano al torneo amatoriale non siano tesserati FIGC.

29. Secondo il Segnalante, tale intervento non rappresenterebbe un caso isolato, in quanto la FIGC sarebbe intervenuta, anche nel passato, in altre regioni, sebbene con un impatto minore. Risulta, tuttavia, difficile quantificare il fenomeno a causa del fatto che le ASD destinatarie di provvedimenti disciplinari, spesso preferiscono patteggiare con la Federazione, senza sollevare la questione con l'EPS. Pertanto, laddove il deferimento non venga segnalato all'EPS, questi ne può venire a conoscenza solo a seguito della mancata iscrizione all'associazione nell'anno successivo.

Va, infine, considerato che il numero di tornei amatoriali organizzati dalla FIGC e dai vari EPS sull'intero territorio nazionale sono diverse migliaia; pertanto, allo stato, risulta difficile quantificare con esattezza l'ampiezza del fenomeno.

V. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante e la posizione dominante di FIGC

30. Il presente procedimento riguarda l'organizzazione a livello nazionale, regionale e locale, di manifestazioni calcistiche a carattere promozionale, ludico-amatoriale e agonistico per atleti di età inferiore ai 17 anni (cd. Settore Giovanile e Scolastico) nel quale operano sia gli EPS che la FIGC.

31. Al riguardo, rileva considerare che FIGC è l'unica Federazione riconosciuta dal CONI per l'attività del gioco del calcio in Italia, nonché l'unica rappresentante riconosciuta dalla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) e membro fondatore della *Union of European Football Associations* (UEFA). Come sopra evidenziato, i tesserati alla FIGC sono circa 1.400.000, di cui oltre 830.000 attivi nel settore giovanile, e moltissime ASD sono affiliate alla Federazione.

Inoltre, la FIGC detiene poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività del gioco calcio in Italia e gode di autonomia statutaria, tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

32. In ragione di tali caratteristiche, la FIGC risulta quindi detenere una posizione dominante nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi calcistici a carattere agonistico, oltre che una primaria posizione nell'organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale, in particolare nel settore giovanile, in quanto soggetto che vanta diritti speciali ed esclusivi che le consentono di determinare se e a quali condizioni le ASD affiliate e i propri tesserati possono partecipare a competizioni a carattere ludico-amatoriale, e se e quali ESP possano accedere al mercato dell'organizzazione di questi eventi⁴.

⁴ Cfr. i precedenti nazionali A378 E - FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI e A396 – GARGANO CORSE ACI, nonché la decisione dell'Autorità di Concorrenza belga che, in linea con gli stessi, ha qualificato la Federazione Equestre Internazionale (FEI) come impresa che, grazie ai poteri esclusivi regolamentari, detiene una posizione dominante nella organizzazione di eventi sportivi. In senso analogo anche la decisione del *Bundeskartellamt nel caso Deutscher Olympischer Sportbund vs International Olympic Committee* (IOC)-Restriction on the (individual) sponsoring of athletes due to Rule 40 § 3 of the Olympic Charter. In tale decisione il *Bundeskartellamt* ha ritenuto applicabile oltre all'art. 101 TFUE, anche l'art. 102 TFUE, in quanto si trattava della condotta di più imprese che operano

b) La natura della FIGC

33. Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall’Autorità anche sulla base della giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust⁵. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, “*la circostanza che un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza*”⁶.

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva, quindi, devono essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime⁷.

34. Nell’ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda sul sistema piramidale del circuito CIO/FIFA – CONI – FIGC, il ruolo pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di una sola federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo antitrust, delle modalità con le quali le federazioni svolgono attività economica sul mercato dell’organizzazione degli eventi sportivi in cui sono attive. L’attività sportiva, come illustrato, implica lo svolgimento di attività economica; infatti, l’organizzazione e la gestione dell’evento sportivo, che è prodotto di intrattenimento, genera profitto.

35. In particolare, FIGC, nell’ordinamento sportivo, svolge attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore del calcio.

Inoltre, FIGC, in qualità di organizzatrice di manifestazioni e di gestore del tesseramento degli atleti, svolge direttamente attività economica remunerata.

c) I comportamenti contestati e la qualificazione della fattispecie

36. I comportamenti segnalati appaiono suscettibili di configurare una violazione dell’articolo 102 del TFUE da parte della FIGC.

In particolare, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dal Segnalante, la FIGC, operatore in posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche a carattere agonistico in virtù dei poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell’attività del gioco calcio conferiti ad essa dal CONI, appare avere posto in essere una strategia volta ad ostacolare o impedire agli EPS di svolgere la propria attività di organizzazione di eventi e competizioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale nel settore giovanile, a livello nazionale, regionale e provinciale, allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato e accrescere il numero dei propri tesserati.

37. Tale strategia si è concretizzata in una serie di comportamenti volti a dissuadere le ASD associate alla FIGC dal partecipare a tornei giovanili a carattere promozionale e ludico-amatoriale organizzati dagli EPS.

come un’entità collettiva, le cui condotte coordinate, in quanto attribuibili ad un’entità collettiva, erano in violazione dell’art. 102 TFUE.

⁵ Cfr. ad esempio provv. AGCM n. 27947, A378E - FEDERITALIA/FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE) in Boll. n. 42/2019, nonché Indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico.

⁶ Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07.

⁷ Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, *Meca Medina e Majcen*, sulle regole “puramente sportive” Sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, da ultimo ripresa dalla decisione della Commissione dell’8 dicembre 2017, caso Caso IV.40208 – *International Skating Union’s Eligibility Rules*.

Vale evidenziare, al riguardo, che tutte le ASD hanno un chiaro interesse a mantenere l'affiliazione alla FIGC – oltre che ad un EPS – dal momento che la FIGC organizza i tornei agonistici e riconosce alle società presso le quali si sono formati i giovani talenti il premio di formazione allorché questi intraprendano successivamente una carriera professionistica.

38. Più in dettaglio, i comportamenti posti in essere dalla FIGC consisterebbero, in primo luogo, in azioni intimidatorie, quali l'atto di deferimento del 3 marzo 2023, con il quale un numero significativo di soggetti (ASD e propri dirigenti), affiliati alla FIGC, sono stati deferiti per non aver chiesto l'autorizzazione preventiva per la partecipazione a tornei organizzati da alcuni EPS in Campania nella stagione 2021-2022; ciò, nonostante l'assenza di qualsiasi previsione in tal senso tanto nel Regolamento EPS del CONI quanto nella stessa regolamentazione FIGC del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2021-2022.

Inoltre, FIGC avrebbe impropriamente utilizzato i propri poteri di regolamentazione e coordinamento conferiti ad essa dal CONI, introducendo nella regolamentazione relativa al Settore Giovanile e Scolastico, quanto meno per le stagioni 2021-22 e 2022-23 (Comunicato Ufficiale del 1° luglio 2021 e Comunicato Ufficiale del 1° luglio 2022), la necessità di stipulare convenzioni tra gli EPS e la FIGC anche per manifestazioni a carattere promozionale e ludico-amatoriale, non previste dal Regolamento EPS; peraltro, pur a fronte di ripetute richieste di convenzionamento da parte di CNS Libertas, la FIGC non avrebbe dato alle stesse alcun seguito.

Infine, grazie ai medesimi poteri, la FIGC avrebbe introdotto nella regolamentazione per il Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2022-2023 (Comunicato Ufficiale del 1° luglio 2022) un'ulteriore previsione che impone una necessaria pre-autorizzazione per la partecipazione ai tornei organizzati dagli EPS delle società affiliate alla FIGC, al fine di rendere ancor più cogente, in via normativa, un comportamento già ampiamente adottato nella prassi (vedi atto di deferimento del 3 marzo 2023).

39. I comportamenti posti in essere dalla FIGC – volti ad estendere la propria posizione dominante sull'organizzazione dei tornei a carattere agonistico anche al mercato dell'organizzazione delle competizioni giovanili a carattere ludico-amatoriale, dove opera in concorrenza con gli EPS – sarebbero idonei a determinare un grave danno non solo agli EPS, riducendo in modo consistente il numero di ASD disposte ad affiliarsi ad essi e a partecipare ad eventi da questi organizzati, e conseguentemente anche il numero dei loro tesserati, ma anche alle ASD, che non sarebbero più libere di scegliere i tornei cui far partecipare i propri atleti.

d) Il pregiudizio al commercio intraeuropeo

40. Secondo la Comunicazione della Commissione “*Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*” (2004/C 101/07), il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

41. I comportamenti descritti, potendo produrre effetti restrittivi sull'intero mercato nazionale dell'organizzazione di competizioni calcistiche a carattere promozionale e ludico-amatoriale, in particolare nel settore giovanile, saranno valutati ai sensi dell'art 102 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti posti in essere da FIGC nei mercati rilevanti come sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, appaiono configurare una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della FIGC per accertare l'esistenza di una o più violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito, Assicurazione, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza – 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fausta Giasolli;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Credito, Assicurazione, Poste, Servizi, Turismo e Sport della Direzione Generale del Dipartimento Concorrenza – 2 di questa Autorità, dai legali rappresentanti della FIGC o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12536 - LAB ANALYSIS GROUP-ENI REWIND/LASER LAB

Provvedimento n. 30630

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Eni S.p.A. e LabAnalysis Group S.r.l. pervenuta il 13 aprile 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Eni S.p.A. ("Eni") è a capo di un gruppo di imprese attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione e vendita di energia elettrica. Attraverso la società interamente controllata Eni Rewind S.p.A. ("ER"), il Gruppo ENI è altresì attivo nella valorizzazione di terreni, acque e rifiuti, industriali o derivanti da attività di bonifica, attraverso progetti di risanamento e di recupero sostenibili in Italia e all'estero. ER opera anche, sebbene a beneficio quasi esclusivo di altre società del Gruppo ENI, nel settore dell'esecuzione di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, nonché dell'attività di ricerca, consulenza e fornitura di servizi in ambito ecologico, ambientale, alimentare, sicurezza, qualità, antinquinamento (settore del c.d. "*ecological consulting*", cfr. *infra*). Eni è una società quotata presso la borsa valori di Milano, nell'indice FTSE MIB e presso la borsa valori di New York. I principali azionisti di Eni sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP", 26,21%) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF", 4,41%)¹. Il gruppo Eni ha realizzato nel 2021 un fatturato mondiale consolidato pari a circa 82 miliardi di euro, di cui circa [30-40]* miliardi di euro realizzati in Italia.

2. Lab Analysis Group S.r.l. ("LabAnalysis Group"; unitamente a Eni, le "Parti") è a capo di un gruppo di imprese attivo nel settore delle analisi chimiche e ambientali e risulta controllata da alcune persone fisiche. LabAnalysis Group ha realizzato nel 2021 un fatturato consolidato pari a circa 85 milioni di euro, di cui circa [32-100] milioni realizzati in Italia.

¹ Per prassi consolidata della Commissione europea e dell'Autorità, Eni è considerata come un ente economico dotato di un potere decisionale autonomo e pertanto indipendente sia rispetto a CDP che al MEF (cfr. a titolo esemplificativo decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, caso COMP/39.315).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Laser Lab S.r.l. (“LaserLab” o la “*target*”) è una società attiva principalmente nel settore dell’esecuzione di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche per enti pubblici e privati, nonché dell’attività di ricerca, consulenza e fornitura di servizi in ambito ecologico, ambientale, alimentare, sicurezza, qualità, antinquinamento, gestione, progettazione e realizzazione di impianti antinquinamento, bonifica di siti contaminati e intermediazione di servizi (come già definito, settore del c.d. *ecological consulting*). Il capitale sociale di Laserlab è ad oggi interamente detenuto da LabAnalysis Group. La società ha realizzato nel 2021 un fatturato pari a circa 16 milioni di euro, di cui [10-32] realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. Le Parti hanno notificato il passaggio di LaserLab dal controllo esclusivo di LabAnalysis Group al controllo congiunto di LabAnalysis Group ed ER (“Operazione”). In particolare, in data 30 marzo 2023, le Parti hanno sottoscritto un Contratto di Compravendita di partecipazioni (“Contratto”) in cui sono delineati dettagliatamente i termini e le condizioni dell’Operazione². Ad esito della stessa, il capitale sociale di LaserLab risulterà suddiviso nel modo seguente: LabAnalysis Group (70%); ER (30%). Il *closing* dell’Operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui l’approvazione della stessa da parte dell’Autorità. Il Contratto prevede anche la sottoscrizione di un patto parasociale tra LabAnalysis Group ed ER avente a oggetto le regole per il governo societario e la gestione di LaserLab (“Patto Parasociale”)³.

5. Gli accordi tra le Parti prevedono anche alcuni impegni di non concorrenza e non sollecitazione. Più in particolare, ai sensi dell’art. 2.2.3 del Patto Parasociale, LabAnalysis si impegna, per un periodo di 15 anni, a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, per conto proprio o di terzi, nel territorio in cui opera LaserLab, a titolo di socio, amministratore, consulente o ad altro titolo, anche a mezzo di società controllate o partecipate, qualsiasi attività in concorrenza con quelle svolte da LaserLab (ossia l’esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche, relativamente alle matrici ambientali acqua, suolo, rifiuti, emissioni, qualità dell’aria e misure fisiche in ambiente esterno per enti pubblici e privati).

6. Inoltre, ai sensi dell’art. 2.2.2. del Patto parasociale, ER si impegna, per un periodo di 15 anni, ad astenersi da: (i) acquistare partecipazioni di entità significativa in imprese concorrenti di LaserLab; (ii) sollecitare i clienti di LaserLab e/o del Ramo Ambientale (o potenziali clienti) ad acquistare servizi in concorrenza con quelli di LaserLab e/o del Ramo Ambientale; (iii) stornare agenti, distributori, fornitori e subfornitori, manager e/o dipendenti di LaserLab e/o del Ramo Ambientale o sollecitare i predetti soggetti a dimettersi o a partecipare o collaborare, direttamente o indirettamente, alle attività di concorrenti diretti o indiretti di LaserLab e/o del Ramo Ambientale.

² Per quanto di interesse, l’Operazione sarà strutturata in varie fasi, tra cui: lo scorporo da LaserLab degli immobili, delle attrezzature, dei materiali e delle attività finanziarie in favore di LabAnalysis Group; lo scorporo da LabAnalysis S.r.l. (“LabAnalysis”) - società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LabAnalysis Group - del ramo d’azienda attivo nel settore dei servizi ambientali (“Ramo Ambientale”), attraverso una scissione parziale proporzionale tra LabAnalysis (società scissa) e LaserLab (società beneficiaria); la cessione da parte di LabAnalysis Group a favore di ER di una partecipazione rappresentativa del 30% (trenta per cento) del capitale sociale e dei diritti di voto di LaserLab.

³ Ai sensi del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione di LaserLab sarà composto da 6 membri, dei quali 4 saranno designati da LabAnalysis Group e 2 saranno designati da ER, mentre la carica di Amministratore Delegato di LaserLab sarà ricoperta da un membro designato da LabAnalysis Group. In ogni caso, alcune deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di LaserLab - tra cui quelle relative all’approvazione della proposta di bilancio e all’approvazione e/o modifiche del budget annuale e/o del piano industriale - non potranno essere delegate e dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori di designazione di ER.

7. Secondo la rappresentazione delle Parti nel formulario, entrambi gli impegni descritti sono intesi a consentire loro di “sfruttare pienamente il patrimonio dell’impresa comune”, nonché a “tutelare gli interessi delle imprese fondatrici nell’impresa comune da atti di concorrenza che potrebbero essere agevolati, ad esempio, dall’accesso privilegiato delle imprese fondatrici al know-how ed all’avviamento trasferiti o sviluppati dall’impresa comune” e vanno quindi considerati quali “restrizioni accessorie” direttamente connesse e necessarie alla concentrazione ai sensi della *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni* (2005/C-56/03) per l’intera durata prevista⁴.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

8. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Reg. CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

9. Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere considerati restrizioni accessorie all’Operazione, in quanto volti a garantire l’esigenza di sfruttare a pieno il comune investimento, e aventi un ambito di applicazione limitato geograficamente all’area di attività dell’impresa *target*⁵.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell’Operazione

10. In ragione dell’operatività della *Target*, ai fini dell’Operazione, il mercato rilevante comprende i servizi di analisi, consulenza e monitoraggio ambientale (c.d. “*ecological consulting*”). Tale mercato, secondo quanto già valutato in alcuni precedenti dall’Autorità⁶, include i seguenti servizi: valutazione della qualità delle acque e dei rifiuti; indagini e bonifiche ambientali; monitoraggio e telecontrollo ambientale (ossia elaborazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dell’impatto di inquinanti ambientali); impostazione di sistemi di gestione ambientale nelle aziende; assistenza tecnico-legale relativa a problematiche ambientali. La domanda dei servizi di consulenza ambientale proviene in prevalenza dal settore industriale, nonché da enti pubblici che necessitano di

⁴ In particolare, secondo detta Comunicazione, “*gli obblighi di non concorrenza cui siano vincolate le imprese fondatrici a favore dell’impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione dell’operazione di concentrazione e ad essa necessari se corrispondono ai prodotti, ai servizi ed ai territori in relazione ai quali l’impresa comune è chiamata ad operare in virtù dell’atto costitutivo o dello statuto sociale [...] Obblighi di non concorrenza di questo genere tra le imprese fondatrici e l’impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari per la durata dell’impresa comune*” (Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, § 36). Le Parti sottolineano come tale impostazione sia stata seguita, nella prassi della Commissione europea e dell’Autorità, non solo con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto la costituzione di un’impresa comune, bensì anche ad operazioni relative all’acquisizione di una posizione di controllo congiunto su un’impresa preesistente.

⁵ Cfr. *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni* già menzionata, § 36-41. Tra i precedenti in cui i principi ivi enunciati sono stati ritenuti applicabili anche a imprese già esistenti, cfr. provvedimento dell’Autorità n. 26862 del 22 novembre 2017, caso C12128 - LIBRERIE FELTRINELLI-CIR FOOD/FC RETAIL (in Boll. n. 47/2017).

⁶ Cfr. a titolo esemplificativo AGCM, Provv. 26 marzo 2009, C9693 – IRIDE ACQUA GAS/IDROCONS.

una consulenza specialistica su problematiche ambientali. Dal punto di vista geografico, l'offerta appare caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività a un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale.

11. Sulla base delle stime delle Parti relative alla dimensione complessiva del mercato rilevante⁷, e dei dati forniti sulla posizione espressa dalle stesse e dalla *target* sullo stesso, la quota di mercato combinata all'esito dell'Operazione si attesta su un valore pari al [15-20%]. Tale quota complessiva, già di per sé non particolarmente elevata, appare detenuta all'interno di un mercato che vede la presenza di numerosi operatori e che non appare caratterizzato da barriere all'entrata significative, e, dunque, l'Operazione non appare comportare effetti concorrenziali di rilievo.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa le condizioni di concorrenza sul mercato rilevante e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

13. Inoltre, in considerazione della natura e dell'operatività delle imprese madri, le cui attività principali riguardano settori distinti e che hanno caratteristiche dimensionali molto diverse tra loro e da quelle dell'impresa comune, si osserva che l'Operazione non risulta avere per oggetto o effetto il coordinamento delle stesse.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza così come pattuiti tra le Parti possono ritenersi accessori alla presente Operazione;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁷ In particolare, in assenza di dati pubblici di settore, partendo dalle informazioni desumibili dagli indicatori di Accredia (l'Ente italiano di accreditamento) e dai valori di fatturato dei principali laboratori nazionali che operano nel comparto ambientale, le Parti hanno stimato un valore annuale del mercato dei servizi di *ecological consulting* pari ad almeno 300 milioni di euro, stima che ritengono di natura largamente conservativa.

C12539 - PENNY MARKET/RAMI DI AZIENDA DI DICO*Provvedimento n. 30631*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Penny Market S.r.l., pervenuta in data 17 aprile 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Penny Market, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), è una società attiva nel mercato italiano della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, attraverso la gestione di discount del marchio "Penny". La società è attualmente presente sul territorio italiano con 423 negozi.

Penny Market fa parte del Gruppo REWE, avente sede in Germania (Colonia), che si occupa di commercio al dettaglio su larga scala e offre altresì servizi di *tour operator*. In Italia, il Gruppo REWE è attivo nei mercati della vendita e dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo esclusivamente tramite Penny Market (società controllate incluse). Inoltre, nessuna delle società appartenenti al Gruppo REWE è attiva in mercati verticalmente collegati.

Nell'anno finanziario 2022, il fatturato del Gruppo REWE ammontava a circa [70-80]* miliardi di euro, di cui circa [70-80] miliardi di euro generati in Europa e [1-2] miliardi di euro in Italia.

2. La *Target* si compone dei rami d'azienda relativi a 15 negozi gestiti da Dico con i marchi Tuodi, Fresco Market ed InGrande situati nel Lazio e in Emilia-Romagna. Nel dettaglio, la *Target* comprende:

- a) n. tre supermercati (di dimensioni comprese tra 400 e 2.499 mq) rispettivamente situati nel Comune di Roma e nelle province di Rimini e Frosinone;
- b) n. una superette (di dimensioni tra 100 e 399 mq) situata nel Comune di Roma;
- c) n. undici *discount* situati nel Comune di Roma, di cui tre con superficie compresa tra 400 e 2.499 mq e otto con superficie compresa tra 100 e 399 mq).

Gli ultimi dati di bilancio certificati della *Target* si riferiscono all'anno finanziario 2021, in cui ha generato un fatturato totale di circa [32-100] milioni di euro. Tale dato include il fatturato generato da terze parti (i Partner) cui Dico ha affidato la gestione di taluni reparti nei punti vendita (ad es., macelleria, panetteria, gastronomia ecc.).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione ha per oggetto l'acquisizione da parte di Penny Market dei rami d'azienda relativi a 15 negozi situati nelle regioni del Lazio e dell'Emilia-Romagna, attualmente gestiti dalla società Dico. L'operazione verrà implementata tramite il perfezionamento di un *asset purchase agreement* (APA) stipulato tra le parti in data 24 marzo 2023.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate dall'operazione è stato superiore a 532 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese oggetto di acquisizione è stato superiore a 32 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

5. La presente operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). In tale settore operano, a livello nazionale, molteplici operatori, con dimensioni e formule organizzative variegata. Tale settore viene solitamente suddiviso in: Grande Distribuzione (GD), nella quale sono comprese le grandi catene distributive organizzate in forma di impresa o di gruppo di imprese, e Distribuzione Organizzata (DO), di cui fanno parte le catene costituite da soggetti che, pur essendo giuridicamente distinti, operano sul mercato con le medesime insegne e/o tratti identificativi, in virtù della comune adesione a formule associative quali consorzi, unioni volontarie, società di servizi, cooperative di consumo o di dettaglianti, ecc..

6. Secondo la prassi consolidata dell'Autorità¹, vengono inoltre distinte, nell'ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita, differenziate rispetto ad una serie di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi del fresco, ecc.) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti: ipermercati, supermercati, superette e *discount*.

7. Ad esito dei più recenti approfondimenti istruttori svolti nell'ambito di procedimenti per la valutazione di operazioni di concentrazione nel settore della GDO², l'Autorità ha aggiornato la definizione dei mercati merceologici di ipermercati, supermercati e *superette*, individuandoli come segue:

- i) il mercato delle *superette* (100-399 mq), che comprende le *superette* e i supermercati (ovvero tutti i punti vendita compresi tra 100 e 2499 mq);
- ii) il mercato dei supermercati (400-2.499 mq), composto dai supermercati, dalle *superette* e dagli ipermercati (ovvero tutti i punti vendita da 100 mq in su);

¹ Cfr., tra gli altri: C12279 - C12279 - DIPERDI/RAMI DI AZIENDA DI SMA E SOCIETÀ GENERALE DISTRIBUZIONE, provv. 28326 del 4 agosto 2020, in Boll. 34/2020; C12247B - BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020, in Boll. 10/2020; C12246 - FRATELLI ARENA/RAMI DI AZIENDA DI SMA-DISTRIBUZIONE CAMBRIA-ROBERTO ABATE, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019, in Boll. n. 52/2019.

² Cfr. C12246 e C12247B, cit.

iii) il mercato degli ipermercati (dai 2.500 mq in su), che comprende gli ipermercati e i supermercati (ovvero tutti i punti vendita da 400 mq in su).

8. Nei medesimi precedenti, l’Autorità ha ritenuto che i punti vendita gestiti con formula *discount* siano da includere nei mercati rilevanti della GDO di dimensione corrispondente (ipermercati, supermercati e *superette*), in quanto considerati dai consumatori un’opzione di acquisto sostituibile con tali tipologie di punto vendita.

9. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita target, dell’ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle *superette* e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati.

10. Nel caso in esame, sei punti vendita appartengono al mercato dei *supermercati* e nove punti a quello delle *superette*.

Gli effetti dell’operazione

11. Sotto il profilo orizzontale, l’operazione non determina effetti apprezzabili sui mercati rilevanti costituiti dalle quindici isocrone costruite attorno ai punti vendita della “target”. Infatti, le attività delle Parti si sovrappongono soltanto in sei mercati locali, ove la quota di mercato delle Parti post-operazione risulta sempre al di sotto del 5%, con un incremento sempre inferiore al 2%. Esistono inoltre numerosi e qualificati concorrenti nei mercati locali interessati.

12. Anche da una prospettiva verticale l’operazione non sembra presentare criticità, dal momento che le società controllate da Penny Market forniscono soltanto servizi di approvvigionamento e logistica alla stessa Penny Market (in Italia) e alle altre società del Gruppo REWE (all’estero), e considerato che nessuna delle società del Gruppo REWE è attiva in alcun mercato verticalmente collegato in Italia.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1889 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

Roma, 16 maggio 2023

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 9 maggio 2023, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, in merito alla disciplina delle tariffe imposte per le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, prevista dall'articolo 7-bis del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, introdotto dall'articolo 36, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Come noto, il D.P.R. n. 462/2001, recante "*Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*", disciplina i procedimenti relativi alla denuncia di installazioni e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, collocati nei luoghi di lavoro.

A tal fine, gli articoli 4 e 6, prevedono l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare verifiche periodiche, rispettivamente per gli "*impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche*" (articolo 4) e per gli "*impianti in luoghi con pericolo di esplosione*" (articolo 6) stabilendo che, per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolga all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (ARPA) o a eventuali organismi individuati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il successivo articolo 7-bis, comma 4, dispone che "*Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni*".

In altre parole, per le tariffe relative alle verifiche obbligatorie imposte dal D.P.R. n. 462/2001, il legislatore ha espressamente rinviato al c.d. Tariffario ISPESL, senza prevedere alcuna possibilità di deroga o di discostamento da esso.

Nella relazione illustrativa al D.L. n. 162/2019, che ha introdotto il citato articolo 7-bis, la disposizione viene giustificata affermando che essa "*prevede che gli organismi privati, incaricati*

della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l'uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi di pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori. L'adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale [...]

Al riguardo, l'Autorità rileva che la fissazione di una tariffa per la fornitura dei servizi in esame appare idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali tra gli organismi che svolgono tale attività, annullando *tout court* una importante variabile concorrenziale, qual è il prezzo. Al contempo, le giustificazioni addotte nella Relazione Illustrativa non appaiono sufficienti a controbilanciare gli effetti negativi della norma posto che, come avviene per altri settori, gli *standard* qualitativi e professionali possono essere garantiti – e invero appaiono già garantiti – attraverso altri meccanismi e controlli meno lesivi della concorrenza.

A tal fine, in linea con i propri precedenti¹, l'Autorità evidenzia che la fissazione di una tariffa si pone in contrasto con le misure di liberalizzazione adottate dal legislatore, che hanno inteso eliminare dall'ordinamento le restrizioni all'esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” (c.d. Salva Italia) e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, , “*la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: [...] f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi [...]*”. Analoghe disposizioni erano già contenute nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante “*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*” (c.d. Manovra Bis), e convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, , il quale, all'articolo 3, prevede l'abrogazione delle norme recanti “*l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi*”.

Quanto alle giustificazioni addotte dal legislatore nella citata Relazione Illustrativa, si ritiene che esse possano essere soddisfatte attraverso altri presidi e controlli meno lesivi della concorrenza. Al riguardo, si consideri che la normativa vigente già stabilisce che gli organismi che possono fornire i servizi in esame siano soggetti a una previa selezione, sulla base di criteri qualitativi e di professionalità, essendo essi individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI; inoltre, detti organismi devono attenersi a stringenti linee guida e sono soggetti alla vigilanza e al controllo da parte di enti pubblici quali ASL e ARPA; infine, i servizi in parola appaiono standardizzati e la loro esecuzione è temporalmente scandita per legge.

Per quel che concerne, poi la necessità di uniformità della contribuzione in favore dell'INAIL, si ritiene possibile che la stessa sia garantita attraverso modalità diverse dalla previsione di una tariffa

¹ Cfr. AS1874 - *Tariffa per la revisione dei veicoli a motore* del 16 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023; AS1555 - *Città Metropolitana di Napoli - Tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore del nuovo Codice della Strada* del 3 dicembre 2018, in Bollettino n. 2/2019.

fissa, altrettanto efficace ma meno lesive della concorrenza, come, ad esempio, la fissazione di una contribuzione a quota fissa anziché percentuale.

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione della tariffa fissa per i servizi sopra descritti sia idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali nella loro fornitura e non possa giustificarsi nell'ambito del bilanciamento tra le esigenze di tutela della sicurezza e quelle di tutela della concorrenza, non risultando né necessaria né proporzionata all'obiettivo di garantire il livello qualitativo del servizio, il quale appare già tutelato dai descritti presidi autorizzativi e di controllo.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP365 - FACILE ENERGY-ATTIVAZIONI NON RICHIESTE

Provvedimento n. 30632

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del *Codice del Consumo*, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e, nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015 n. 25411;

VISTA la delibera n. 30422 del 13 dicembre 2022, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere da Facile Energy S.r.l., consistenti nell'attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e gas e nell'ingiustificato addebito degli oneri di sistema;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022 (d'ora innanzi "*Provvedimento*"), l'Autorità, ad esito del procedimento istruttorio PS12298, ha accertato a carico di Facile Energy:

A) una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24, 25 e 26 lettera *f*) in combinato disposto con l'articolo 66 *quinquies* del *Codice del Consumo*, articolata nelle seguenti condotte: *i*) conclusione di contratti e attivazione di forniture di energia elettrica e/o gas naturale in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore (attivazioni non richieste ANR); *ii*) diffusione di informazioni ingannevoli e omissive al fine di ottenere la conclusione dei contratti; *iii*) imposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori; *iv*) indebita disalimentazione dei punti di prelievo;

B) una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del *Codice del Consumo*, consistente nell'addebito in fattura degli "oneri di sistema", in contrasto con la disposizione che prevede l'azzeramento degli stessi e la diffusione di informazioni ingannevoli in sede di risposta ai reclami dei consumatori relativi a tale ingiustificato addebito;

C) la violazione delle norme a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza in contrasto con gli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del *Codice del Consumo* (c.d. *consumer rights*).

2. Con il citato *Provvedimento* l'Autorità ha vietato la continuazione delle violazioni accertate, disponendo che Facile Energy comunicasse, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del *Provvedimento*, avvenuta in data 28 dicembre 2022, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida

(relativamente alle violazioni *sub A* e *sub C* ancora in corso al momento dell'adozione del Provvedimento).

3. In data 28 febbraio 2023, Facile Energy ha presentato una Relazione nella quale ha descritto le misure adottate in ottemperanza al Provvedimento¹.

In relazione alla pratica *sub A*) Facile Energy ha previsto:

- la stipulazione di nuovi contratti di servizio con i *teleseller* e l'adozione di nuovi *script* e linee guida;
- l'introduzione, nel futuro, di un sistema di OTP (*one time password*) per la raccolta del consenso e della sottoscrizione della proposta contrattuale da parte del cliente (alla relazione è allegato soltanto un preventivo, non ancora accettato, di acquisto del servizio senza indicazione di una data di effettiva adozione);
- l'adozione di linee guida vincolanti nei confronti delle agenzie per definire il comportamento del personale;
- la realizzazione di una terza chiamata dalla società al cliente (*quality call*) per comunicare il perfezionamento del contratto e chiarire il termine di decorrenza per l'esercizio del diritto di ripensamento (alla relazione è allegata solo la copia degli *script*, senza alcuna evidenza di effettiva attuazione in termini, ad esempio, di chiamate eseguite, contratti risolti a seguito della chiamata);
- l'accoglimento del diritto di ripensamento (previsione priva di riscontri);
- l'adozione di un sistema di rilevazione (con *flag*) sull'anagrafica del soggetto reclamante un'attivazione non richiesta.

Con riguardo alle violazioni *sub C*) Facile Energy ha rappresentato:

- l'adozione, in caso di conclusione del contratto a distanza, di un sistema di tracciamento del plico contrattuale spedito al cliente all'indirizzo *e-mail* oppure tramite posta all'indirizzo del cliente;
- l'indicazione del termine di 14 giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento nelle Condizioni generali di Fornitura.

4. Successivamente alla chiusura del procedimento PS12298 l'Autorità ha ricevuto e continua a ricevere, senza soluzione di continuità, numerose segnalazioni aventi ad oggetto la reiterazione delle condotte ritenute scorrette dall'Autorità con il Provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022.

5. In particolare, dopo il termine di 60 giorni dalla notifica del citato Provvedimento, sono pervenute oltre 100 denunce, che hanno evidenziato la persistenza di rilevanti criticità già contestate a Facile Energy nel procedimento istruttorio PS12298.

6. In primo luogo, numerose segnalazioni evidenziano la persistenza di attivazioni non richieste. Infatti, dalle denunce emerge che Facile Energy risulta aver attivato forniture, in assenza del consenso espresso del cliente alla stipulazione del contratto, in violazione degli articoli 20 e 26, lettera f) del Codice del Consumo (i) a seguito di contatti telefonici nei quali gli operatori dichiarano di chiamare per conto di altri fornitori di energia² o di imprese con nomi fittizi, (ii) con telefonate artefatte³, (iii) in totale assenza di contatti con il cliente. Talune di tali attivazioni senza consenso riguardano, secondo le segnalazioni pervenute, consumatori fragili e/o di età superiore ai 75 anni⁴.

¹ Cfr. doc. prot. n. 24249 del 28 febbraio 2023.

² Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 30597 del 23 marzo 2023; prot. n. 33570 del 4 aprile 2023; prot. n. 34807 del 5 aprile 2023; prot. n. 35014 del 6 aprile 2023; prot. n. 35071 del 6 aprile 2023; prot. n. 36264 del 13 aprile 2023.

³ Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 35708 dell'11 aprile 2023; prot. n. 35825 dell'11 aprile 2023.

⁴ Cfr., tra altre, la segnalazione prot. n. 36315 del 13 aprile 2023.

7. Peraltro, le segnalazioni mostrano che talvolta le ANR continuano ad avvenire senza tempestivo invio della documentazione contrattuale⁵ e, in vari casi, delle fatture (anche a seguito di specifica richiesta)⁶, cosicché il cliente non è edotto dell'attivazione (non richiesta) di una fornitura con Facile Energy né, conseguentemente, messo in grado di esercitare il diritto di ripensamento.

8. Inoltre, dalle denunce di alcuni consumatori, risulta che Facile Energy, a seguito delle ANR, continuerebbe: (i) a non dare applicazione all'articolo 66 *quinquies*, anche a distanza di mesi dall'asserito impegno nei confronti del cliente ad applicare tale disposizione⁷; (ii) ad opporre ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali da parte dell'utente, in particolare attraverso il mancato riconoscimento del diritto di ripensamento tempestivamente esercitato⁸ e l'invio di indebiti solleciti di pagamento⁹ con disalimentazione o minaccia di sospensione dei punti di prelievo¹⁰.

9. Dagli elementi raccolti in atti emerge dunque la reiterazione, da parte del Professionista, delle violazioni accertate nel citato Provvedimento del 13 dicembre 2022.

Ne deriva che le iniziative prospettate dal Professionista in ottemperanza al Provvedimento, prive peraltro di riscontro della loro effettiva implementazione, non hanno determinato la cessazione delle condotte.

10. Pertanto, dalle evidenze documentali risulta che le pratiche ritenute scorrette nel citato provvedimento n. 30422 del 13 dicembre 2022 (comunicato al Professionista in data 28 dicembre 2022) non risultano cessate.

11. Ricorrono, quindi, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30422 del 13 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Facile Energy S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30422 del 13 dicembre 2022;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Di Fonzo;

⁵ Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 35607 dell'11 aprile 2023; prot. n. 35781 dell'11 aprile 2023; prot. n. 36371 del 13 aprile 2023.

⁶ Cfr., tra altre, la segnalazione prot. n. 36360 del 13 aprile 2023.

⁷ Cfr. segnalazione prot. n. 25779 del 6 marzo 2023.

⁸ Cfr., tra altre, la segnalazione prot. n. 29262 del 17 marzo 2023.

⁹ Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 32588 del 30 marzo 2023; prot. n. 32749 del 30 marzo 2023; prot. n. 33421 del 3 aprile 2023; prot. n. 33569 del 3 aprile 2023; prot. n. 33811 del 4 aprile 2023; prot. n. 36203 del 13 aprile 2023.

¹⁰ Cfr., tra altre, le segnalazioni prot. n. 29375 del 17 marzo 2023; prot. n. 33345 del 3 aprile 2023.

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 dell'Autorità, dai legali rappresentanti del professionista, ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede alla società Facile Energy S.r.l. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12352 - MARTINI DUMAS-DISTRIBUZIONE STAMPA

Provvedimento n. 30634

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera *d*), *quater* del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;

VISTA la comunicazione del 21 giugno 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12352 nei confronti della società Martini Dumas S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 21 giugno 2022, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede della società Martini Dumas S.p.A.;

VISTI i propri provvedimenti del 15 novembre 2022, 10 gennaio 2023 e del 28 febbraio 2023, con i quali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Martini Dumas S.p.A. (di seguito anche "Martini Dumas", il "Professionista" o la "Società"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. La Società è un distributore locale di quotidiani e periodici ai rivenditori (quali edicole, tabaccherie, bar, GDO) rientranti nell'area geografica di competenza (province di Pistoia, Lucca, Massa Carrara e Pisa).

II. LE CONDOTTE

2. Il procedimento concerne i comportamenti discriminatori posti in essere dal Professionista nei confronti di alcuni rivenditori locali al dettaglio attraverso l'ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, nonché l'indebito condizionamento della fornitura di prodotti editoriali all'acquisto di servizi/prodotti aggiuntivi.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**III.1 L'iter del procedimento**

3. Con comunicazione del 21 giugno 2022 è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società Martini Dumas.

4. Nella comunicazione di avvio, sulla base di alcune segnalazioni pervenute all'Autorità, venivano ipotizzate due distinte pratiche commerciali:

- l'adozione di comportamenti discriminatori nei confronti di alcuni rivenditori locali, attraverso la sospensione unilaterale della fornitura dei prodotti editoriali e/o l'effettuazione di forniture non in linea con la domanda del singolo punto vendita, per eccesso o per difetto, sulla base di valutazioni discrezionali del Professionista, in possibile violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *d) quater*, del D.lgs. n. 170/2001. Le predette sospensioni sarebbero state decise dalla Società per l'asserita non convenienza economica alla prosecuzione della fornitura al punto vendita o a seguito di ritardi minimi dei pagamenti o per contestazioni in merito all'estratto conto relativo alle consegne;

- l'indebito condizionamento della fornitura di prodotti editoriali all'acquisto di servizi e/o a prestazioni aggiuntive, attraverso la predisposizione unilaterale di scritture private, in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera *a)*, del Codice del Consumo. La sottoscrizione di tali scritture private sarebbe stata sostanzialmente obbligatoria per i rivenditori, dal momento che il Professionista si sarebbe riservato, in caso contrario, la facoltà di non attivare o di sospendere la fornitura. In particolare, Martini Dumas avrebbe imposto i) la fornitura, a titolo oneroso, di un *software* aggiuntivo per la gestione del servizio allo specifico rivenditore locale, ii) l'obbligo di farsi rilasciare una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento.

5. In data 5 luglio 2022 è stata svolta una verifica ispettiva presso la sede del Professionista.

6. Il Professionista è stato sentito in audizione in data 27 ottobre 2022 e non ha chiesto di accedere agli atti del procedimento.

7. Il 2 marzo 2023 è stata inviata alla Parte, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria ("CTI").

8. Il 13 marzo 2023, Martini Dumas ha depositato la propria memoria conclusiva e, in data 14 marzo 2023, è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito anche AGCOM) il parere ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo, pervenuto in data 11 aprile 2023.

III.2 Le evidenze acquisite

9. A seguito dell'attività istruttoria svolta¹, con riferimento alle due condotte contestate in sede di avvio è emerso quanto segue.

Condotta a): ingiustificata mancata fornitura, ovvero fornitura ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda da parte del punto vendita

Fornitura ingiustificata per difetto o per eccesso

10. Nei riscontri forniti, la Società ha evidenziato che, in via generale, nella filiera dell'editoria, la disciplina dei rapporti commerciali tra editore e distributore nazionale, tra distributore nazionale e distributore locale, nonché tra distributore locale e rivendite, si basa sul ricorso allo schema del contratto estimatorio². Inoltre, sotto il profilo quantitativo, la Società ha dichiarato che la determinazione del numero di copie dei prodotti editoriali da stampare ed inviare ai distributori locali

¹ In particolare attraverso l'esame delle risultanze ispettive (processo verbale di accertamento ispettivo del 5 luglio 2022), della risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento (comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57612), delle informazioni (comunicazione del 21 luglio 2022, prot. n. 57344) e dei *report* (comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57645) trasmessi come richiesto dall'Autorità in sede di accertamento ispettivo nonché dei chiarimenti resi dalla Società nell'audizione del 9 novembre 2022 (verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652) e nella successiva comunicazione del 15 novembre 2022 (comunicazione del 15 novembre 2022, prot. n. 89300).

² Cfr. par. 1 della comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57612.

costituisce una scelta unilaterale degli editori e le interazioni tra editori/distributori nazionali e distributori locali avvengono tramite il *software* di interfaccia denominato “*Inforete*”³.

11. Lo svolgimento dell’attività di distribuzione dei prodotti da parte di Martini Dumas segue un piano diffusionale, elaborato in funzione dei quantitativi dei prodotti editoriali decisi e consegnati dagli editori o dai distributori nazionali e redatto dalla Società attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati di vendita; questi ultimi si ricavano per differenza tra la merce consegnata ai rivenditori e quella restituita come invenduta, in aderenza allo schema del contratto estimatorio applicabile alle forniture, e tenendo conto della variabilità stagionale⁴.

12. Conseguentemente, Martini Dumas ha dichiarato di non operare alcuna valutazione discrezionale sul quantitativo dei prodotti editoriali forniti. Infatti, da un lato, i predetti piani diffusionali sono elaborati sulla base di dati oggettivi, relativi alla tiratura complessiva e al numero storico di copie vendute da ciascun punto vendita⁵; dall’altro, gravando il rischio del prodotto invenduto sull’editore, coerentemente con lo schema del contratto estimatorio, è sempre quest’ultimo a decidere a propria discrezione l’entità della tiratura, in base anche al costo del prodotto⁶. Oltretutto, al fine di limitare i disagi ai rivenditori in ragione delle scelte di tiratura degli editori che possano determinare una fornitura per difetto, Martini Dumas ha previsto a favore delle rivendite la facoltà di richiedere “*Prenotazioni*” di uno specifico numero di copie alla Società⁷.

13. Peraltro, dalla documentazione acquisita in sede di accertamento ispettivo sono emersi alcuni reclami aventi ad oggetto meramente la discrepanza numerica tra le pubblicazioni risultanti dalle bolle di consegna e quelle effettivamente consegnate ai rivenditori, oppure tra le copie invendute che le rivendite indicano di avere consegnato ai trasportatori e quelle effettivamente pervenute nei magazzini della Società⁸. Il conteggio esatto delle copie vendute e rese rileva nella misura in cui determina il corrispettivo dovuto dalle rivendite in base al meccanismo del contratto estimatorio. Al riguardo, la Società ha sostenuto⁹ che gli eventuali errori di assegnazione delle copie ai punti vendita rispetto a quanto previsto sono fisiologici e devono essere ricondotti alle modalità pratiche in cui si svolge il lavoro di distribuzione. In prevalenza si tratta di errori umani che possono essere commessi dai dipendenti del distributore locale nello svolgimento dell’attività o di errori dell’editore nel conteggio automatico delle copie presso la tipografia.

14. In ogni caso, l’incidenza di tali discrepanze risulta del tutto marginale, come emerge dai dati forniti dal Professionista¹⁰ in relazione agli anni 2019, 2020 e 2021.

³ In sede di accertamento ispettivo, sul punto è stato precisato dal Rappresentante Legale quanto segue: “*La società Martini Dumas è direttamente collegata via software con i distributori nazionali di quotidiani e periodici, i quali stabiliscono le tirature ed i quantitativi da inviare. In alcuni casi anche l’assegnazione alle edicole (...) viene decisa dagli editori, oppure gli stessi editori forniscono indicazioni su come effettuare i piani diffusionali. La diffusione delle copie avviene in base al numero assegnato dagli editori e viene ripartito tra le edicole in base ai dati di vendita storici delle varie edicole salvaguardando -ove possibile- le prenotazioni inserite tramite il software o via mail e fax dalle edicole stesse*” (cfr. processo verbale di accertamento ispettivo del 5 luglio 2022).

⁴ L’elaborazione dei dati avviene mediante l’utilizzo dei *software* “*W2*” e “*4Cast*”, in base ad algoritmi statistico-matematici che tengono conto dei venduti di ogni singolo punto di vendita (cfr. par. 3.2 della risposta alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento). Tali applicativi sono alimentati con i dati ricevuti dagli editori/distributori nazionali tramite il predetto *software* “*Inforete*” e con i dati storici del venduto delle rivendite aderenti.

⁵ Cfr. verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652.

⁶ Cfr. verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652.

⁷ Nel caso in cui vi siano tali prenotazioni, il Professionista afferma di acconsentire alle richieste se le tirature lo consentono e se le richieste siano in linea con i dati di vendita storici dei richiedenti o con esigenze particolari degli stessi.

⁸ Cfr. ad es. docc. ispettivi nn. 15-27.

⁹ Cfr. verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652.

¹⁰ Cfr. allegati alla memoria del 22 luglio 2022, prot. n. 57645.

Mancata fornitura (sospensione dei rapporti con le rivendite)

15. Per quanto riguarda il rapporto tra distributore locale e rivendite, la Società ha sostenuto di accogliere con favore le richieste di avvio di rapporti di fornitura provenienti da nuovi rivenditori; tuttavia, in alcune ipotesi particolari il Professionista può rifiutarsi di instaurare un nuovo rapporto, “*ad esempio nel caso in cui venga a conoscenza di notizie pregiudizievoli relative al candidato o vi sia saturazione del mercato nella zona per la presenza di una pluralità di rivendite che già coprono le esigenze della platea dei lettori*”. Peraltro, il Professionista ha fatto presente che non esiste in capo al distributore locale alcun obbligo a contrarre, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, precisando di aver rifiutato l’avvio di nuovi rapporti di fornitura, negli ultimi anni, solo in casi di oggettive insolvenze patrimoniali¹¹.

16. Per ciò che concerne le decisioni di sospensione delle forniture nei confronti dei rivenditori, Martini Dumas ha dichiarato che queste sono state motivate da mancati pagamenti (insoluti/morosità) degli estratti conto settimanali, in genere reiterati nel tempo¹². Sulla base delle clausole contrattuali che attualmente disciplinano i rapporti di fornitura, la Società ha la facoltà di sospendere la fornitura dei prodotti editoriali in caso di “*mancato o ritardato pagamento anche di uno solo degli Estratti Conto settimanali*” e di “*mancato rinnovo o perdita di efficacia, per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria*”. In tale ultimo caso, il contratto prevede che il mancato ripristino della garanzia entro un termine di 15 giorni determini la sospensione della fornitura.

17. Nei casi in cui il rapporto non sia regolato da un contratto scritto, Martini Dumas ha riferito che la facoltà di sospendere le forniture in caso di mancato o ritardato pagamento è indicata espressamente in un apposito avviso, dal seguente tenore, inserito negli estratti conto settimanali consegnati alle rivendite: “*Il saldo del presente estratto conto deve essere pagato entro e non oltre il giorno Lunedì 4 Luglio. La presente costituisce preavviso della sospensione delle forniture per il caso di ritardato o mancato pagamento dell’estratto conto stesso*”¹³.

18. La determinazione della sospensione della fornitura sulla base del presupposto oggettivo del mancato pagamento trova riscontro nella corrispondenza e nella ulteriore documentazione acquisite in sede ispettiva: in particolare, in alcune *e-mail* interne e in altri documenti rinvenuti nel corso dell’ispezione vengono specificatamente indicate le rivendite cui sospendere la fornitura proprio a seguito dei mancati pagamenti degli estratti conto¹⁴.

19. Al riguardo, Martini Dumas ha affermato¹⁵ quanto segue: *i)* ogni settimana, nel giorno di chiusura degli estratti conto, viene redatto un *report* che contiene i nominativi delle edicole che non hanno effettuato il pagamento entro il termine previsto del lunedì; *ii)* la Società interviene, tuttavia, solo qualora le edicole non riescano a saldare entro la fine della stessa settimana; *iii)* prima di procedere con la sospensione, la Società cerca un contraddittorio con l’edicolante al fine di

¹¹ Cfr. par. 3 e 4.1 della comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57612.

¹² Cfr. processo verbale di accertamento ispettivo del 5 luglio 2022. In particolare, la gestione dei flussi finanziari prevede acconti settimanali e rendicontazioni mensili nella relazione tra editore/distributore nazionale e distributore locale, basate sul conteggio e sulla valorizzazione delle rese, mentre la rendicontazione e i pagamenti sono settimanali nella relazione tra distributore locale e rivendite. La Società recapita ogni venerdì a ciascuna rivendita un estratto conto settimanale contenente il valore delle copie fornite nella settimana fino al giorno precedente (giovedì) e lo scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite al medesimo periodo di fornitura. Il pagamento delle somme risultanti dagli estratti conto settimanali deve essere effettuato entro il lunedì successivo al relativo invio, come riportato in ciascun estratto conto (cfr. par. 1 della risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento).

¹³ Cfr. Allegato 6 della comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57612.

¹⁴ Cfr. docc. ispettivi n. 3, 4, 63.

¹⁵ Cfr. verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652.

individuare una soluzione alternativa, come la dilazione del pagamento o la rateizzazione dello stesso secondo un piano di rientro¹⁶. Conseguentemente, la Società, per prassi, non si avvale della facoltà di sospensione delle forniture in caso di ritardi occasionali e non sistematici, attivandosi sempre per verificare informalmente, in contraddittorio con le rivendite, le ragioni della morosità e per trovare possibili rimedi (tipicamente, piani di rientro, se del caso garantiti da garanzie e/o fideiussioni) e riattivare le forniture sospese.

20. Il Professionista ha comunicato¹⁷ che i piani di rientro hanno durata media di [1-5] anni¹⁸ e che, negli ultimi [1-5] anni, [1-5] edicole hanno sottoscritto un piano di rientro mentre [1-5] hanno cessato la loro attività.

21. Martini Dumas ha precisato, altresì, di ricorrere all'ulteriore strumento dell'escussione della fideiussione quando l'edicolante [omissis]¹⁹.

22. Nella risposta alla richiesta di informazioni, la Società ha altresì comunicato di essersi avvalsa in passato di una terza ipotesi di interruzione dei rapporti di fornitura (periodo 2014 – 2016), ossia della risoluzione di alcuni rapporti di fornitura in essere per antieconomicità. Nello specifico, ciò è avvenuto quando i costi per rifornire talune rivendite risultavano superiori ai ricavi, ad esempio a causa dell'ubicazione della rivendita, tenuto conto che le consegne delle forniture avvengono franco punto vendita. Le menzionate circostanze hanno dato luogo a contenzioso giudiziale in due casi, che si sono risolti favorevolmente per la Società²⁰.

Condotta b): indebito condizionamento della fornitura a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico dei rivenditori attraverso la predisposizione unilaterale di una scrittura privata

23. Sotto il profilo contrattuale, i rapporti tra la Società e le rivendite sono disciplinati secondo lo schema del contratto estimatorio, generalmente in forma scritta, salvo che per i rapporti più risalenti nel tempo. Nelle “condizioni standard di fornitura” decorrenti dal 2020²¹ sono riportate le obbligazioni che regolano il rapporto di fornitura tra la Società e le rivendite.

24. Quanto alle forme di garanzia dei pagamenti, risulta che la Società richieda alle rivendite il rilascio di una garanzia bancaria a prima richiesta. Dal contratto di garanzia acquisito in sede ispettiva²² emerge la previsione di una garanzia autonoma, non accessoria rispetto all'obbligazione principale, richiesta al fine di consentire alla Società di assicurarsi il flusso finanziario per adempiere agli obblighi di pagamento che a propria volta assume nei confronti di editori e distributori nazionali, che usualmente pretendono acconti mensili sui corrispettivi. In proposito, la Società ha precisato che “la copertura finanziaria richiesta equivale al fatturato medio mensile del rivenditore, calcolato sui 12 mesi precedenti in caso di stipula in corso di rapporto oppure in base alla stima delle previsioni di vendita in caso di nuovo esercizio commerciale”²³.

¹⁶ Cfr. anche processo verbale di accertamento ispettivo del 5 luglio 2022.

¹⁷ Cfr. comunicazione del 15 novembre 2022, prot. n. 89300.

¹⁸ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁹ Cfr. verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652. [omissis]

²⁰ Cfr. Tribunale di Lucca, dott. Mondini, R.G. 3137/2015, provvedimento del 14.07.2015 e Tribunale di Pistoia, dott. Ciccarelli, R.G. 3309/204 sentenza n. 1210 del 16.12.2016.

²¹ Cfr. Allegato 1 della comunicazione del 21 luglio 2022, prot. n. 57344. Vari esempi di contratti stipulati sulla base di tale *format* sono contenuti negli Allegati 4.1-4.3 alla comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57612.

²² Cfr. doc. ispettivo n. 75.

²³ Cfr. comunicazione del 22 luglio 2022, prot. n. 57612.

25. Quanto alla fornitura di un *software* per la gestione del servizio a carico del rivenditore, dalle informazioni fornite emerge che si tratta di un servizio aggiuntivo che viene offerto a pagamento e che il rivenditore è libero di accettare mediante la sottoscrizione di un contratto *ad hoc*. Nello specifico, nell'ambito di un più ampio processo di informatizzazione delle procedure che ha interessato tutta la filiera dell'editoria, da alcuni anni la Società propone alle rivendite la concessione, in sub-licenza d'uso, del **software "I2.Edicola"** per la gestione del servizio: nel relativo "*Contratto per servizi aggiuntivi*", predisposto nel 2020 ed espressamente destinato a sostituire ogni precedente accordo con le rivendite, è esplicitamente menzionato il carattere opzionale ed aggiuntivo del servizio, liberamente richiedibile dai rivenditori²⁴.

26. Il distributore locale fornisce gratuitamente al rivenditore, su richiesta, un corso di formazione e corsi di aggiornamento per il corretto utilizzo del *software*. Con riferimento al prezzo del servizio, la Società propone attualmente alle rivendite due soluzioni differenti: un contratto "*full*", con accesso a tutti i servizi disponibili, per il corrispettivo di €20,00 al mese, ed un contratto "*light*", limitato ai servizi di acquisizione bolle e resi, al prezzo di €10,00 al mese²⁵.

27. Tale applicativo non è mai stato imposto ai punti vendita, essendo un servizio opzionale a pagamento, fornito nell'interesse di entrambe le parti e finalizzato a migliorare l'efficienza del rapporto. Secondo i dati forniti dalla Società, su [500-1.000] edicole fornite, in [1-500] casi i titolari dei punti vendita hanno deciso di non usufruire del servizio²⁶.

III.3 Le argomentazioni difensive della Parte

28. Il Professionista in data 13 marzo 2023 ha depositato la propria memoria conclusiva²⁷, nella quale ha ribadito di non valutare discrezionalmente il quantitativo dei prodotti editoriali forniti, evidenziando la mera sussistenza di lievi, e fisiologiche, discrepanze tra i dati dichiarati ed effettivi delle copie consegnate e restituite dai rivenditori al dettaglio; tali eventuali discrepanze sono gestite nell'ambito dello schema del contratto estimatorio, che tutela le rivendite contro il rischio di invenduto. Inoltre, gli edicolanti dispongono di strumenti idonei ad evitare il rischio di forniture in eccesso (quali la possibilità di restituzione e il meccanismo di prenotazione non vincolante), mentre la Società si adopera costantemente per limitare l'eventuale pregiudizio arrecato ai dettaglianti dall'eventualità di forniture in difetto determinate dal distributore nazionale.

29. Il Professionista ha ribadito altresì di non avere interesse a rifiutare nuovi rapporti di fornitura e di utilizzare la sospensione delle forniture come *extrema ratio* per gravi e ripetuti inadempimenti, preferendo concordare con i rivenditori piani di rientro finalizzati alla dilazione o rateizzazione del debito.

²⁴ Cfr. Allegati 2 e 4 della comunicazione del 21 luglio 2022, prot. n. 57344. Dai contratti è altresì desumibile che l'utilizzo del *software* consente l'eliminazione automatica dell'invio delle bolle cartacee e facilita lo svolgimento delle attività afferenti alle seguenti macro-aree:

- a. Gestione bolla di consegna;
- b. Gestione bolla di resa;
- c. Gestione delle richieste di rifornimenti;
- d. Gestione dei servizi arretrati;
- e. Gestione e controllo amministrativo contabile;
- f. Gestione delle consultazioni pubblicazione;
- g. Gestione della funzione di vendita;
- h. Gestione di report statistici del punto vendita;
- i. Comunicazione on-line con il Distributore Locale.

²⁵ Cfr. docc. ispettivi n. 73 e 74. Dagli elenchi acquisiti in sede ispettiva risulta che la maggior parte dei rivenditori che hanno richiesto l'utilizzo del *software* abbiano optato per il contratto "*full*".

²⁶ Cfr. verbale di audizione del 9 novembre 2022, prot. n. 86652.

²⁷ Cfr. comunicazione del 13 marzo 2023, prot. n. 27755.

30. Infine, Martini Dumas ha confermato di non imporre alle rivendite la fornitura di servizi addizionali, dato il carattere aggiuntivo e opzionale del *software* proposto e la natura non accessoria dell'eventuale fideiussione, finalizzata ad assicurare alla Società il flusso finanziario per adempiere agli obblighi di pagamento nei confronti di editori e distributori nazionali.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

31. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore dell'editoria, in data 14 marzo 2023 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del Consumo²⁸.

32. Con parere pervenuto in data 11 aprile 2023, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto²⁹.

33. Nel parere, l'Autorità, dopo aver ripercorso i possibili elementi di scorrettezza ipotizzati nella comunicazione di avvio del procedimento, ha sottolineato che *“le competenze dell'Autorità nel settore dell'editoria non afferiscono specificatamente alla distribuzione di stampa quotidiana e periodica”*.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

34. La prima pratica ipotizzata consiste nell'adozione di comportamenti discriminatori nei confronti di alcuni rivenditori locali, attraverso la sospensione unilaterale della fornitura dei prodotti editoriali e/o l'effettuazione di forniture non in linea con la domanda del singolo punto vendita, per eccesso o per difetto, sulla base di valutazioni discrezionali del Professionista, in possibile violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*) *quater*, D.lgs. n. 170/2001. Le predette sospensioni sarebbero state decise dalla Società per l'asserita non convenienza economica della prosecuzione della fornitura al punto vendita o a seguito di ritardi minimi dei pagamenti o per contestazioni in merito all'estratto conto relativo alle consegne.

35. La seconda possibile pratica ipotizzata riguarda l'indebito condizionamento della fornitura di prodotti editoriali all'acquisto di servizi e/o a prestazioni aggiuntive, attraverso la predisposizione unilaterale di scritture private, in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera *a*), del Codice del Consumo. In particolare, Martini Dumas avrebbe imposto i) la fornitura, a titolo oneroso, di un *software* aggiuntivo per la gestione del servizio allo specifico rivenditore locale, ii) l'obbligo di farsi rilasciare una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento.

36. Quanto alla prima contestazione, dalle risultanze istruttorie sopra illustrate è emerso come Martini Dumas non sia in grado di stabilire discrezionalmente il quantitativo dei prodotti editoriali da fornire ai rivenditori, essendo questo determinato da editori e distributori nazionali. Peraltro, gli edicolanti dispongono di strumenti idonei per tutelarsi dal rischio di forniture in eccesso (quali la possibilità di restituzione e il meccanismo di prenotazione non vincolante), mentre la Società si adopera costantemente per limitare l'eventuale pregiudizio arrecato ai dettaglianti dall'eventualità di forniture in difetto determinate dal distributore nazionale.

37. Inoltre, dalla documentazione in atti è emersa la lieve entità delle eventuali discrepanze tra i dati dichiarati ed effettivi delle copie consegnate e restituite dai rivenditori al dettaglio, peraltro fisiologiche e gestite nell'ambito dello schema del contratto estimatorio, che tutela le rivendite contro il rischio di invenduto. L'incidenza di tali discrepanze risulta infatti del tutto marginale: sulla

²⁸ Cfr. doc. del 14 marzo 2023, prot. n. 28132.

²⁹ Cfr. doc. dell'11 aprile 2023, prot. n. 35642.

base dei dati forniti dal Professionista³⁰ in relazione agli anni 2019, 2020 e 2021 emerge un tasso medio (calcolato come media del numero di copie mancanti, diviso per il numero di copie distribuiti per ciascuna edicola) particolarmente contenuto, come sintetizzato nella seguente tabella:

	Tasso medio di discrepanza nella consegna (percentuale di copie mancanti)
2019	[0-1]%
2020	[0-1]%
2021	[0-1]%

38. Dagli accertamenti compiuti è emerso altresì che il Professionista non ha interesse a rifiutare nuovi rapporti di fornitura e ricorre alla sospensione delle forniture solo come *extrema ratio* per gravi e ripetuti inadempimenti da parte dei rivenditori, preferendo concordare con questi piani di rientro finalizzati alla dilazione o rateizzazione del debito. In quest'ottica, anche il ricorso all'escussione della fideiussione è limitato alle rare ipotesi in cui l'edicolante non riesce ad adempiere neanche al piano di rientro.

39. Infine, è risultato che Martini Dumas non impone alle rivendite la fornitura di servizi aggiuntivi. Quanto alla fornitura del *software* per la gestione del servizio, dalle informazioni acquisite ne è emerso il carattere meramente opzionale, essendo il rivenditore libero di acquistarlo o meno; quanto alla garanzia richiesta alle rivendite, è risultato che la stessa non abbia natura accessoria rispetto all'obbligazione principale, e che sia finalizzata ad assicurare alla Società il flusso finanziario per adempiere agli obblighi di pagamento che la stessa a sua volta ha nei confronti di editori e distributori nazionali.

40. Sulla base di quanto esposto, dunque, non sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti tali da confermare che Martini Dumas abbia posto in essere le pratiche commerciali scorrette ipotizzate in avvio.

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che le condotte in esame non costituiscano, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, violazioni rispettivamente dell'articolo 5, comma 1, lettera *d) quater*, del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera *a)*, del Codice del Consumo;

DELIBERA

che le condotte descritte al punto II del presente provvedimento, poste in essere dalla società Martini Dumas S.p.A., non costituiscono, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, violazioni rispettivamente dell'articolo 5, comma 1, lettera *d) quater*, del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera *a)*, del Codice del Consumo.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

³⁰ Cfr. allegati alla memoria del 22 luglio 2022, prot. n. 57645.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 20 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
